

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G12609 **del** 08/10/2018

Proposta n. 16327 **del** 08/10/2018

Oggetto:

D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 – D.G.R. n. 864/2014 – Autorizzazione in via definitiva a favore della Società STRADAIOLI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. con sede legale in via della Giuliana n. 66 Roma, C.F./P.IVA 11632001001, per l'esercizio di un impianto mobile per lo svolgimento di campagne di attività di recupero di rifiuti non pericolosi - «CONTINENTAL NORD» - Modello «MV 1350x1000» - «Matricola n. 12925».

OGGETTO: D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 – D.G.R. n. 864/2014 – Autorizzazione in via definitiva a favore della Società STRADAIOLI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. con sede legale in via della Giuliana n. 66 Roma, C.F./P.IVA 11632001001, per l'esercizio di un impianto mobile per lo svolgimento di campagne di attività di recupero di rifiuti non pericolosi - «CONTINENTAL NORD» - Modello «MV 1350x1000» - «Matricola n. 12925».

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1” “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” all'Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “norme in materia ambientale” e in particolare l'art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la “disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e in particolare l'art. 4, comma 1, lettera i);
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l'altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio d'impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante in nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2009, n. 956 e s.m.i. “Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34 “Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- la Deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione 09 dicembre 2014, n. 864, avente per oggetto “Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;

PREMESSO che:

- la Società STRADAIOLI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. (di seguito Società) con sede legale in via della Giuliana n. 66 Roma, C.F./P.IVA 11632001001, legalmente rappresentata dal Sig. Stradaoli Mario, con istanza acquisita al protocollo regionale al n. I.0623777.15-12-2016, ha presentato richiesta di rilascio di autorizzazione, in via definitiva, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., per l’esercizio di un impianto mobile nelle sue disponibilità, Marca «CONTINENTAL NORD» - Modello «MV 1350x1000» - «Matricola n. 12925», così costituito:
 - Tramoggia di carico;
 - Sottocarro cingolato;
 - Alimentatore Grizzly Mod. AG 120/3.1;
 - Mulino a martelli Mod. MV 1350x1000;
 - Alimentatore vibrante Mod. AV 120/270;
 - Deferrizzatore magnetico a nastro Mod. SM50/200;
 - Nastri trasportatori;
 - Gruppo elettrogeno kVA 270;
 - Impianto elettrico;
 - Impianto abbattimento polveri;
 - Impianto oleodinamico;
- il suddetto impianto mobile deve essere utilizzato per lo svolgimento di campagne di attività consistenti nello svolgimento di operazioni R5, Riciclo /recupero di altre sostanze inorganiche di rifiuti CER 10 13 11, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 08 02, 17 01 07, 17 09 04, 17 03 02 e per le seguenti potenzialità:
 - Potenzialità nominale max: 150 t/h
 - Potenzialità giornaliera complessiva di recupero: 600 t / g (calcolata su 4 h lavorative)
 - Potenzialità complessiva annuale: < 110.000 t / a (per 180 g lavorativi/n. 3 diverse campagne)
- la Società con nota PEC acquisita al protocollo regionale al n. I.0211647.27-04-2017 ha inviato una Relazione tecnica integrativa, in sostituzione di quella già in atti;
- la Direzione competente in materia di rifiuti, al fine di acquisire il rispettivo parere di competenza, con nota n. U.0344117.06-07-2017, ha trasmesso a tutti gli Enti preposti la documentazione tecnico-amministrativa ricevuta dalla Società;
- alla richiesta di cui al capoverso precedente ha risposto solamente ARPA Lazio con nota acquisita al protocollo regionale al n. I.0407924.07-08-2017, che nell’evidenziare “che il resto della

documentazione nel suo insieme risulta conforme alle disposizioni dettate dall'Allegato A dalla DGR Lazio n.864/2014", ha richiesto ulteriori chiarimenti alla Società;

- la Regione Lazio, dando seguito alla nota di ARPA Lazio di cui al punto precedente, ha inoltrato la richiesta di documentazione integrativa alla Società con nota prot. n. U.0512192.11-10-2017;
- la Società in risposta alla richiesta regionale di cui al punto precedente, con successive note I.0529251.04-09-2018 e n. I.0561761.18-09-2018, oltre a fornire i chiarimenti richiesti da ARPA Lazio, ha trasmesso una Relazione tecnica di sintesi e una Relazione tecnica completa datata 17/09/2018, illustrativa del processo di funzionamento della macchina;

PRESO ATTO che nella Relazione Tecnica di cui all'ultimo punto del capoverso precedente, oltre ad essere indicate le precisazioni richieste, sono state illustrate le modalità di gestione dei rifiuti con codice CER a specchio, ed in particolare:

- è stato stabilito che si farà riferimento a quanto previsto dalla legge 116/2014, all'interno dell'allegato D della parte IV al D.Lgs. 152/2006, rilevando la metodologia da seguire sulla base disposizione contenuta in premessa all'allegato D alla parte IV, "la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, in base alle disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE";
- è stato evidenziato che sono state definite le caratteristiche di pericolosità del rifiuto in base alla Decisione 955/2014/UE del 18/12/2014, atteso che dal 1° giugno 2015 sono attive le nuove definizioni di pericolo per uniformità al regolamento CLP 1272/2008 (HP al posto di H);
- è stato evidenziato che la Società opererà di concerto con laboratori qualificati per la classificazione - caratterizzazione del rifiuto, in particolare in accordo al seguente schema:

CLASSIFICAZIONE	RIFERIMENTO	CADENZA ANALITICA	OBIETTIVO
Rifiuto speciale non pericoloso con codice CER a specchio (diverso di cui alla voce -----*) avviato al recupero/smaltimento	Art. 184 e ai sensi dell'allegato "D" D.lgs 152/2006. Provvedimenti autorizzativi.	Al primo conferimento e ripetuta 1 volta all'anno ed ogni volta che viene a modificarsi il processo che lo genera	Per verificare l'eventuale pericolosità e poi per assegnare il codice di pericolo HP
Rifiuto speciale non pericoloso, di cui si conosce l'origine e la scheda dati di sicurezza e la lavorazione non comporta modifiche nella natura chimica e composizione	NON OBBLIGATORIA	Le periodicità delle analisi possono essere da 6 mesi a 12 mesi, oppure non indicate e quindi si considerano i 24 mesi (delle semplificate)	
Rifiuto speciale pericoloso con codice CER ASSOLUTO	NON OBBLIGATORIA	Le periodicità delle analisi possono essere da 6 mesi a 12 mesi, oppure non indicate e quindi si considerano i 24 mesi (delle semplificate).	Per verificare l'eventuale pericolosità e poi per assegnare il codice di pericolo HP

CONSIDERATO che:

- nella fase istruttoria non sono emersi elementi ostativi per il rilascio alla Società dell'autorizzazione dell'impianto mobile sopra indicato;
- la Società con le citate note, protocolli regionali n. I.0529251.04-09-2018 e n. I.0561761.18-09-2018, ha fornito i chiarimenti richiesti da ARPA Lazio nel suo parere espresso con nota acquisita al protocollo regionale al n. I.0407924.07-08-2017, in particolare, fornendo le spiegazioni relative alla caratterizzazione dei CER con codici a specchio;

PRESO ATTO che la Società con nota PEC del 05.10.2018, acquisita al protocollo regionale al n. I.0614014.05-10-2018, a chiarimento della documentazione amministrativa già trasmessa, ha inviato nuovamente il modello IM4 di cui alla DGR n. 864/2014, precisando che la proprietà dell'impianto mobile è

la Società Stradaïoli Srl, di cui la Società STRADAIOLI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. ha preso in affitto ramo d'Azienda, come da contratto stipulato del 06.10.2013, notaio Vincenzo Valente di Aprilia, registrato all'Agenzia Entrate di Latina in data 08 ottobre 2013, n. 11130, serie 1T, del quale sono state trasmesse in copia due pagine con i riferimenti della registrazione e dell'affitto dell'impianto mobile;

RITENUTO, per quanto sopra illustrato, che si possa rilasciare la richiesta autorizzazione alle seguenti condizioni, raccomandazioni, prescrizioni e specifiche:

- la Società è tenuta al rispetto della disposizione contenuta in premessa all'allegato D alla parte IV del D.lgs 152/2006, come modificato dalla legge 116/2014, che si riporta integralmente:
 - *Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:*
 - a) *individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso: la scheda informativa del produttore; la conoscenza del processo chimico; il campionamento e l'analisi del rifiuto;*
 - b) *determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso: la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; le fonti informative europee ed internazionali; la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;*
 - c) *stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.*
 - 5. *Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.*
 - 6. *Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.*
 - 7. *La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione".*
- ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera f del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., la caratterizzazione dei rifiuti è in capo al produttore degli stessi, che per ciascuno di essi ha l'onere di attribuire il relativo codice CER;
- al gestore dell'impianto mobile spettano le successive verifiche ed analisi di controllo, finalizzate alla constatazione che i rifiuti in ingresso all'impianto rientrino tra quelli previsti, per quantità e tipologia, nella Determinazione di approvazione dell'impianto stesso;
- considerato che il rifiuto in ingresso è anche costituito da rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione, nello svolgimento delle campagne la Società dovrà:
 - fare riferimento a quanto contenuto nella D.G.R. Lazio n. 34 del 26 gennaio 2012 - Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio;
 - tenere conto che il "deposito temporaneo" dei rifiuti in entrata e del materiale riciclato in uscita, deve rispondere ai requisiti di cui all'art. 183 comma 1 lett. bb) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché ad altri requisiti fra cui l'effettuazione dello stesso "per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche".
 - mettere in atto tutte le procedure di controllo, ed eventuale caratterizzazione, sui rifiuti in ingresso finalizzate al riscontro che i medesimi soddisfino, per quantità e tipologia, i requisiti stabiliti nell'Atto Autorizzativo;
 - inserimento in ciascuna istanza di autorizzazione per lo svolgimento di una campagna d'attività, dei seguenti dati:

- richiesta di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, nel caso di potenzialità massima di 1.120 t/g (8 h/g), essendo riconducibile al caso previsto nell'Allegato IV alla parte seconda di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 “impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte IV del D.Lgs. n. 152/06”;
- indicazione della “potenzialità giornaliera ed annuale (t/g e t/a)” (valore reale) dei rifiuti autorizzati, così come richiesto nell'Allegato “A” alla D.G.R. Lazio 864/2014, rilevato che la stessa non è stata indicata nella fase autorizzativa.
- definizione delle attività da effettuarsi per il controllo dei rifiuti in ingresso e per la verifica delle caratteristiche delle materie recuperate, esplicitando modalità di campionamento ed analisi;
- in relazione alle specifiche attività di recupero indicate nell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998, per ciascuna tipologia di rifiuto dovranno puntualmente essere indicate le attività che il Gestore intende effettuare ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06 nonché del D.M. 05/02/1998 medesimo (determinazione delle caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti), atteso che le stesse dovranno essere soddisfatte tutte affinché una attività di recupero origini un “*end of waste*”, cessando la qualifica di rifiuto;
- dettagliata e specifica descrizione degli apprestamenti tecnici che si intendono adottare per la salvaguardia delle matrici ambientali interessate, ivi comprese le attività di messa in riserva dei rifiuti e lo stoccaggio delle materie recuperate, in relazione alle condizioni sito-specifiche, attualmente non prevedibili;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. n. 864/2014, come risulta da copia del Bonifico Bancario a favore della Regione Lazio, allegato alla richiesta di autorizzazione;

RILEVATO che:

- l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'art. art. 28, del D. Lgs. n. 22/1997, così come novellato dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006;
- secondo quanto stabilito al punto II, lettera a) dell'Allegato “B” della DGR n. 864/2014, il limite massimo di durata di ogni singola campagna di attività dell'impianto è di 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
- per lo svolgimento di ogni singola campagna di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006, le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato “B” del presente provvedimento, nonché le prescrizioni contenute nel D.M. 5.2.1998, relativamente all'attività e ai codici CER autorizzati;
- allo stato attuale non vige l'obbligo di iscrizione nella categoria 7 delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in quanto non è stato ancora emesso il decreto previsto dall'art. 2 della deliberazione dell'1 febbraio 2000 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle Imprese, “Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti”, che recita testualmente che “l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” (ora, art. 212, comma, 13, del D.Lgs. n. 152/2006);

- il Ministero dell'Ambiente, con nota prot. 4903/VIA del 14 dicembre 2000, in merito all'applicabilità della procedura V.I.A. per i progetti di impianti mobili di trattamento, ha precisato che tale procedura non è applicabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997 "in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico o per un sito determinato" e che, ove dovuta, può opportunamente risolversi con l'inserimento della V.I.A. nella procedura di comunicazione alla Regione almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto;

EVIDENZIATA la necessità che la Società è tenuta al conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità previsto dalla normativa in vigore per la gestione dell'attività di cui trattasi;

RITENUTO di fare salva la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;

ATTESO che:

- l'impossibilità di iscrizione all'Albo, pur determinando la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997 (ora, art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006) in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, non costituisce motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, in quanto il problema posto può trovare soluzione solo conseguentemente alla definizione della normativa statale;
- ai sensi della citata DGR n. 864/2014, sono da intendersi acquisiti in senso positivo i pareri di competenza degli Enti a cui è stata inviata la documentazione tecnico-amministrativa dell'impianto in esame, in quanto i pareri stessi non risultano essere stati trasmessi entro i successivi trenta giorni;
- è fatto salvo quanto verrà disposto dagli Enti sul cui territorio saranno effettuate le singole campagne di attività e quanto stabilito dalla normativa in vigore in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
- il presente provvedimento non si configura né come un'approvazione di progetto, né come un'omologazione di impianto mobile;

RITENUTO, pertanto, che sussistono le condizioni per potere procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla Società, per l'utilizzo dell'impianto mobile finalizzato allo svolgimento di campagne di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, come riportati nell'Allegato "A" al presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di autorizzare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del decreto legislativo n. 152/2006, l'esercizio dell'impianto mobile Marca «CONTINENTAL NORD» - Modello «MV 1350x1000» - «Matricola n. 12925», nelle disponibilità della Società STRADAIOLI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l., con sede legale in via della Giuliana n. 66 Roma, Codice Fiscale/P.IVA n. 11632001001, legalmente rappresentata dal Sig. Stradaoli Mario;
- di autorizzare la Società STRADAIOLI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. ad utilizzare l'impianto sopra richiamato, per lo svolgimento di campagne di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, così come riportati nell'Allegato "A" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per le seguenti rispettive potenzialità:
 1. Potenzialità nominale max: 150 t/h
 2. Potenzialità giornaliera complessiva di recupero: 600 t / g (calcolata su 4 h lavorative)
 3. Potenzialità complessiva annuale: < 110.000 t / a (per 180 g lavorativi/n. 3 diverse campagne)

- di precisare che ai sensi del punto II, lettera a) dell'Allegato "B" della DGR n. 864/2014, la durata di una campagna di attività non può comunque superare i 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
- di stabilire che:
 - ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D. Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione ha durata decennale e potrà essere rinnovata previa presentazione alla Regione Lazio di apposita istanza, entro 180 giorni dalla scadenza fissata;
 - oltre alle condizioni sopra richiamate, dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato "B", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
 - la presente autorizzazione non esonera la Società STRADAIOLI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla vigente normativa per la gestione dell'attività di cui trattasi;
 - l'effettuazione delle campagne di attività con l'impianto mobile autorizzato, oltre al necessario nulla osta di competenza regionale, è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti, sarà notificato alla Società e sarà trasmesso all'Albo Nazionale Gestori Ambientali costituito presso il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, alle altre Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione.

IL DIRETTORE

(ing. Flaminia Tosini)